Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

STATUTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ARTICOLO 1
Il Comune

1. Il Comune di Castrignano del Capo è Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite e delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
3. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ARTICOLO 2
Sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune di Castrignano del Capo esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei propri confini territoriali . Esso è costituito dalla comunità insediata sul territorio medesimo.
2. Il territorio ha una superficie di circa Kmq 20.26 e confina con i Comuni di Gagliano del Capo, Patù e Morciano di Leuca e con il Demanio Marittimo, posto che il suo territorio è bagnato dal Mare Adriatico e dal Mar Ionio.
3. E' costituito dal Centro Urbano e dalle Frazioni di Giuliano di Lecce, Salignano, Santa Maria di Leuca, l'area del territorio del promontorio della Basilica di Santa Maria De Finibus Terrae e le località di Ciardo e Felloniche.
4. Il Palazzo civico , sede comunale, è ubicato in Castrignano del Capo in via Municipio.
5. Le adunanze degli organi collegiali elettivi si svolgono di norma nella sede comunale ovvero in altro luogo individuato dall'Amministrazione.
6. Elementi distintivi del Comune di Castrignano del Capo sono lo Stemma ed il Gonfalone
7. Lo stemma, di colore azzurro, è costituito da un castello d'argento, chiuso e mattonato di nero, con il fastigio privo di merli, recante tre torri finestrate, ciascuna merlata alla guelfa, di cui quella centrale più alta e più larga.
8. Esso è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, nella foggia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 25.06.1998.

9. Il Gonfalone è costituito da un drappo partito di bianco e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento. Riporta al centro lo stemma del Comune con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune.
10. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
11. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello Stemma e del Gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.
12. La Comunità Comunale riconosce quale proprio Santo Patrono San Michele; il giorno della celebrazione religiosa è giorno festivo.

ARTICOLO 3
Albo Pretorio

1. Nella sede comunale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

ARTICOLO 4
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove , rimuovendo eventuali ostacoli, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini , singoli o associati, all'attività amministrativa.
3. L'attività amministrativa del Comune persegue i fini determinati dallo Statuto e dalle leggi ed è improntata a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, uguaglianza ed imparzialità.
4. Il Comune concorre a garantire , nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente , del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
   Promuove altresì, la predisposizione di strumenti idonei a garantire la sicurezza dei cittadini.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale , con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili , invalidi ed ai portatori di handicap.
6. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare qualsiasi inquinamento ambientale, con particolare riferimento a quello atmosferico, acustico e delle acque.
7. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
   a) Promozione di una cultura di pace, cooperazione internazionale ed integrazione razziale, facendosi portavoce dei valori di solidarietà fra i popoli ;
   b) Tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico favorendone il godimento da parte della comunità;
   c) Conservazione e promozione dello sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;
   d) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile ed anziana.Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive e di volontariato, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili e ne assicura l'accesso , ai sensi dell'art.10, comma 3, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinate da appositi regolamenti.
   e) Promozione ed attuazione di un un organico assetto del territorio , nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture e degli impianti industriali, turistici , commerciali ed agricoli;
   f) Realizzazione di piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica , anche con il concorso di cooperative, al fine di assicurare il diritto all'abitazione;
   g) Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche con il concorso di privati singoli ed associati, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
   h) Attuazione di un sistema coordinato di traffico e di circolazione , adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante , con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
   i) Predisposizione , anche di concerto con i comuni limitrofi,o enti sovracomunali altre istituzioni e organizzazioni qualificate, di programmi ed eventuali strumenti di pronto intervento , da prestare al verificarsi di pubbliche calamità
   j) Esercizio del controllo e della vigilanza urbanistica, sanzionando le violazioni con gli strumenti previsti dalla legge.
   k) Coordinamento delle attività commerciali, favorendo l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo , al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
   l) Tutela e promozione dello sviluppo dell'artigianato, anche mediante l'adozione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di iniziative atte a stimolarne l'attività, favorendone l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;

m) Promozione dello sviluppo delle attività turistiche, favorendo il rinnovamento e l'ordinaria espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti ambientali, naturali, sociali ed economiche.

ARTICOLO 5
Programmazione

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5, del decreto legislativo 267/2000, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione,
2. Il Comune ricerca in modo particolare la collaborazione e la cooperazione dei comuni vicini, con la Provincia di Lecce, con la Regione Puglia.

ARTICOLO 6
Autonomia e partecipazione

1. Il Comune, nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia, al fine di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare, sotto la propria responsabilità e nell'interesse della Comunità locale che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo ed assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, nazionalità o religione, a tali attività, quale condizione fondamentale per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e riconoscendo pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali ad entrambi i sessi, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 8 del d.lgs. 267/2000.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni, sui provvedimenti comunali e cura , a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei , organizzando incontri, convegni, mostre e stabilendo rapporti continuativi con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune , per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri comuni ed enti sovracomunali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Nell'ambito della promozione dei cittadini riconosce l'utilità della collaborazione con la parrocchia, la scuola e con altre organizzazioni che, nel loro statuto, richiamano analoghi obiettivi di promozione sociale.

ARTICOLO 7
Pari Opportunità

Il Comune di Castrignano del Capo riconosce ed attua il principio delle pari opportunità. A tal fine:

- Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
- Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici, adottando modalità atte a favorire la partecipazione, consentendo la conciliazione tra vita professionale e vita familiare;
- Promuove l'adozione delle misure necessarie a dare attuazione alle direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità;
- Assicura, ove esistano le condizioni, la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I
ORGANI ELETTIVI

ARTICOLO 8
Organi del Comune

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 9
Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, e rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico e ne controlla l'attuazione.
2. Le modalità di elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e svolge le proprie attribuzioni conformandosi a principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.
4. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
6. Le norme relative alla organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
7. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 10
Sessione e convocazione

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le sue funzioni di Presidente del Consiglio, lo sostituisce il ViceSindaco, se membro del Consiglio Comunale.In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, lo sostituisce l'Assessore Anziano
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e presiede i lavori secondo le norme stabilite dal Regolamento.
4. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Sono considerate straordinarie tutte le altre.
5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. L'avviso di convocazione , con allegato l'ordine del giorno, deve essere notificato dal Messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei termini stabiliti dal Regolamento.
7. A tal fine ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
8. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del c.p.c..

ARTICOLO 11
Prima seduta del Consiglio

1. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio neo - eletto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno 3 giorni prima della seduta, e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. Nella prima adunanza, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti.
3. Nella stessa seduta, dopo la convalida degli eletti, il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana e comunica l'intervenuta nomina del ViceSindaco e degli altri componenti della Giunta Comunale .

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 12
Linee programmatiche di mandato

1. Entro 120 giorni dalla proclamazione, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, provvede a presentare al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico - amministrativo.
2. In sede di presentazione delle linee programmatiche i gruppi consiliari possono presentare proposte e osservazioni da discutere nel corso della seduta consiliare.
3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede , in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori e dunque entro il 30.12. di ogni anno.Limitatamente al 1° anno di mandato, la verifica sarà posticipata al 30.12 dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche, da sottoporre all'approvazione dell'organo consiliare.
   0

ARTICOLO 13
Nomina dei rappresentanti presso Enti

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio con propria deliberazione, entro 30 giorni dall'insediamento, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 267/2000 TUEL
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco decadono automaticamente con il decadere del medesimo Sindaco.

ARTICOLO 14
Adunanze e deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata, si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati all'Ente, arrotondato all'unità superiore, senza computare a tal fine il Sindaco (n. 8 consiglieri oltre il Sindaco).Il Consiglio Comunale si riunisce validamente in 2^ convocazione con la presenza di 1/3 dei consiglieri assegnati all'Ente, arrotondato all'unità superiore, senza computare a tal fine il Sindaco (n.6 consiglieri oltre il Sindaco). Le sedute di 2^ convocazione dovranno tenersi non prima di 90 minuti e non dopo 20 giorni da quella di 1^ convocazione andata

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

deserta.

2. Non concorrono a determinare la validità della adunanza :
   - i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi ;
   - coloro che escono dalla sala prima della votazione ;
   - gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Non si computano tra i votanti :
   - coloro che si astengono dal voto;
   - coloro che escono dalla sala prima della votazione;
   - gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto al voto.
5. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
7. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili di settore che hanno proceduto alla stesura e/o alla presentazione della proposta stessa, mentre il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario comunale secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento.
9. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in stato di incompatibilità . In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
10. I verbali di deliberazione del Consiglio sono firmati dal Sindaco, o da chi ha presieduto la seduta, e dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 15
Consiglieri Comunali

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero di Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere , a seconda delle proprie

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 16
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. La funzione di Consigliere anziano viene svolta da colui che ha riportato la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs 267/2000 TUEL, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di voti, prevale il più anziano di età.
3. I Consiglieri esercitano il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale e possono formulare interrogazioni e mozioni, nonché richiedere la convocazione di un Consiglio Comunale ai sensi dell'art.38 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.
4. Hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.
5. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
6. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 17
Dimissioni e decadenza

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolate dalla legge.
2. La qualità di Consigliere si perde verificandosi uno dei casi di incompatibilità ed ineleggibilità previsti dalla legge.
3. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Comunale nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti dalla carica, ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.
5. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dell'assemblea, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma , sono dichiarati decaduti dalla carica, con atto deliberativo del Consiglio Comunale.
6. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Sindaco dall'interessato e decide conseguentemente. A tal riguardo il Sindaco , a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi

dell'art 7 della L.241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo, indicandogli un termine non inferiore a 20 giorni dalla data del ricevimento, entro cui far valere le cause giustificative. Scaduto questo termine, il Consiglio, valutate le eventuali cause giustificative, può deliberare in merito.

7. Le dimissioni dei Consiglieri Comunali e degli altri organi elettivi devono essere presentate per iscritto e devono essere assunte immediatamente al Protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono immediatamente efficaci ed irrevocabili senza la necessità della presa d'atto.
8. Il Consiglio Comunale entro e non oltre 10 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ARTICOLO 18
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento e ne danno comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario Comunale, unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purchè tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.
3. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, qualora questi sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un seggio.

ARTICOLO 19
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, su propria iniziativa o su proposta della Giunta Comunale, può istituire nel suo seno commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta , di studio.
   Tali commissioni saranno costituite da 5 consiglieri comunali, di cui 3 per la maggioranza e 2 per la minoranza. La composizione delle commissioni sarà

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

determinata con criterio proporzionale rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari, fermo il diritto di ciascun gruppo di essere rappresentato in almeno una Commissione.

2. Alle commissioni permanenti sono attribuiti poteri consultivi sulle materie di competenza consiliare.
3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale.
4. Per le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
5. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilirà il numero, la nomina e le competenze delle varie commissioni, nonché le modalità di voto e le forme di pubblicità dei lavori.
6. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, cittadini singoli, le libere forme associative, i funzionari e i dipendenti comunali per l'esame di specifici argomenti. Il Sindaco non può far parte quale componente di alcuna commissione.

CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 20
La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di gestione amministrativa , collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi di trasparenza ed efficienza.
2. Adotta tutti gli atti concreti , idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 21
Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la presiede e da non più di sei assessori. Gli assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere scelti anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, dopo il giuramento.
4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.Comunque non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
6. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
7. I componenti della Giunta competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

ARTICOLO 22
Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale esercita collegialmente le proprie funzioni.
2. Essa è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce, il quale coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
3. La Giunta delibera con l'intervento della metà dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Il Segretario Comunale cura altresì, la verbalizzazione delle sedute.
4. Di norma le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. E' riservata comunque alla Giunta Comunale la facoltà di decidere sulla pubblicità delle proprie adunanze.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli assessori presenti.
6. I verbali di deliberazione della Giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
7. Le modalità di convocazione e funzionamento della Giunta sono stabilite in modo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

informale dalla stessa.

8. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. Essi sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, individualmente degli atti dei loro assessorati

ARTICOLO 23
Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, dei responsabili di servizio. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO IV
IL SINDACO

ARTICOLO 24
Funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale ed è il legale rappresentante dell'ente. Egli è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ARTICOLO 25
Competenze

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale ed il Consiglio e fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Egli ha la rappresentanza legale del Comune compresa quella in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, nonché nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del comune, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
4. Il Sindaco convoca i comizi per i referendum previsti dal decreto legislativo 267/2000, se istituiti.
5. Il Sindaco nomina il Segretario comunale, scegliendolo da apposito albo.
6. Conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale.
7. Nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
9. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e sentite le categorie interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
10. Informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
11. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.
12. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco sulla base di quanto previsto nel regolamento per gli uffici e servizi.

ARTICOLO 26
Attribuzioni quale Ufficiale del Governo

1.Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende :

A) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e statistica , esercitando altresì le funzioni relative a detti servizi ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

B)all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica ;

C) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge ;

D) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria secondo le rispettive competenze, può delegare l'esercizio delle funzioni indicate nel precedente 1° comma, e all'art. 14 del D.Lgs 267/2000, ad un Consigliere comunale, per l'esercizio delle stesse nelle frazioni, nel rispetto delle leggi vigenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 27
Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. In casi di emergenza, connessi al traffico, e/o all'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando, a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari esigenze dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i necessari provvedimenti.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi dei precedenti commi è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati cui fossero incorsi..

ARTICOLO 28
Vicesindaco e deleghe

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento (Vice Sindaco).
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in tutte le funzioni nei casi di temporanea assenza, impedimento o sospensione dalla carica, eccetto che in quella di Presidente del Consiglio nell'ipotesi in cui esso sia assessore esterno.
3. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano d'età.
4. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
5. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
6. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

7. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
8. Nell'esercizio delle attività delegate, gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e secondo quanto disposto dal presente Statuto.
9. Il Sindaco può delegare ad uno o più Consiglieri l'esercizio delle funzioni governative nei casi previsti dall'art.54, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

ARTICOLO 29
Mozione sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, il Segretario comunale ne informa il Prefetto, al fine dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio comunale e di nomina del Commissario , ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 30
Decadenza e dimissioni del Sindaco - Decadenza degli Assessori

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.In tali casi la Giunta e il Consiglio rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.Fino alla scadenza di detto termine le dimissioni possono essere revocate dallo stesso Sindaco. Trascorso detto termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 31
Partecipazione popolare ed Associazioni

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. L'Amministrazione promuove e valorizza le libere forme associative dei cittadini, in particolar modo le associazioni di volontariato riconosciute da Stato e Regione per un coinvolgimento della popolazione in attività volte a migliorare la qualità della vita personale.
4. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.
5. Favorisce, inoltre, la partecipazione dei cittadini ai gruppi di lavoro misti nominati dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 32
Associazionismo

1. Il Comune riconosce, valorizza, promuove e sostiene le libere forme associative operanti sul territorio con fini sociali, culturali e turistici, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. A tal fine la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra in apposito Albo, le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottener la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante. Le associazioni registrate dovranno presentare ogni anno il loro bilancio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete od aventi caratteristiche non compatibili con gli indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

ARTICOLO 33
Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni e servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente, devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
5. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale, previa stipula di una convenzione.

ARTICOLO 34
Petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati, aventi diritto al voto, possono rivolgere agli organi comunali petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, nonché proposte di deliberazione.
2. Le petizioni e le proposte devono essere indirizzate al Sindaco e presentate all'Ufficio Protocollo.Esse devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta, che deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e deve tutelare interessi collettivi o comuni necessità.
3. Il Sindaco, sentita la Giunta e il Segretario, decide l'ammissibilità delle petizioni e le trasmette alla Giunta o al Consiglio Comunale, in base alle rispettive competenze.
4. In ogni caso, il Sindaco, entro 30 giorni liberi dal ricevimento delle stesse, comunica per iscritto la decisione, di cui al precedente comma, l'organo a cui è stata trasmessa e la motivazione dell'eventuale non ammissibilità.
5. Le petizioni, presentate da almeno 101 cittadini elettori, dovranno avere riscontro a seconda delle competenze, entro 30 giorni liberi dalla data di ricezione se di competenza della Giunta, entro 60 giorni se di competenza del Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Le proposte di deliberazioni sono presentate per iscritto da un minimo di 100 richiedenti elettori del comune di Castrignano del Capo.Ad esse viene data risposta scritta entro 30 giorni liberi dalla ricezione, dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, dandone comunicazione alla Giunta.
7. Le firme dei cittadini apposte sulle petizioni e proposte devono essere leggibili e corredate degli indirizzi e date di nascita. La risposta va indirizzata al primo sottoscrittore, previo accertamento dell'identità dello stesso.

ARTICOLO 35
Referendum consultivo

1. Il Comune intende promuovere, attraverso referendum consultivi, la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il referendum può essere richiesto su argomenti inerenti problemi di esclusiva competenza locale, di competenza del Consiglio Comunale.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) Atti e provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revoche e decadenze ;
b) atti e provvedimenti concernenti il personale comunale ;
c) regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio Comunale e Regolamento Edilizio;
d) atti e provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe;
e) atti e provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;
f) Bilancio di previsione e rendiconto della gestione;
g) Revisione Statuto comunale;
h) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
i) attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
l) argomenti per i quali sia già stato indetto referendum nell'ultimo quinquennio.

3. I Referendum consultivi sono indetti dal Sindaco:
   - Su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti;
   - Su richiesta di almeno 1/10 degli elettori del Comune di Castrignano del Capo.
4. Le firme per il Referendum devono essere raccolte e depositate nella Segreteria Comunale.
5. Il Consiglio Comunale, previa verifica che il referendum richiesto non riguardi alcuno dei casi di cui al comma 2, decide sull'ammissione entro 60 giorni dalla data di deposito delle firme in Segreteria o dalla data di cui alla domanda.Nei successivi 60 giorni esso è indetto dal Sindaco con ordinanza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Nell'ordinanza di indizione del Referendum verranno specificati il quesito, che dovrà essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci, il numero delle firme valide che lo sostengono, la data della consultazione e l'invito ai cittadini a partecipare.
7. Un referendum non può essere indetto prima che siano decorsi almeno dodici mesi dallo svolgimento di altro precedente referendum comunale di qualsiasi tipo, né può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.E' sospeso in caso di scioglimento del Consiglio Comunale. Un identico quesito referendario non può essere riproposto prima che siano trascorsi tre anni.
8. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite dall'apposito regolamento.

ARTICOLO 36
Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei cittadini votanti.
2. Il referendum ha validità se votano almeno il 50% + 1 dei cittadini aventi diritto al voto.
3. Il Consiglio Comunale, entro 120 giorni liberi dalla proclamazione dell'esito della consultazione, adotta i relativi e conseguenti atti, in conformità alle indicazioni espresse dagli elettori.

ARTICOLO 37
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 38
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di collaborare con il Consiglio Comunale in via consultiva nelle seguenti materie:
   - ambiente;
   - sport;
   - tempo libero;
   - giochi;
   - rapporti con l'associazionismo;
   - cultura e spettacolo;
   - pubblica istruzione;
   - assistenza ai giovani e agli anziani;
   - rapporti con Enti (UNICEF, OPAM, ecc.)
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

CAPO II
PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 39
Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a dare notizia dell'avvio del procedimento, ai soggetti nei confronti dei quali un provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati :

A) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento, nonché colui che è delegato ad adottare la decisione in merito ;

B)l'oggetto del procedimento;

C) le modalità e l'ufficio ove prendere visione degli atti;

D) il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

3. La notizia di avvio del procedimento è comunicata altresì, ai soggetti diversi dai

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

4. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma possono essere resi noti medianti forme di pubblicità idonee.
5. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio del provvedimento.
6. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ARTICOLO 40
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende e concessionari di servizi pubblici da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione rispettivamente del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

ARTICOLO 41
Diritto all'informazione

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
3. Il diritto è esteso, in generale, a tutte le informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione e dei Regolamenti comunali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III
IL DIFENSORE CIVICO

ARTICOLO 42
Istituzione e finalità

1. Il Comune di Castrignano del Capo istituisce il Difensore Civico con sede presso la casa comunale.
2. Il Difensore Civico svolge, nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto, un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del comune, segnalando al Sindaco ed al Consiglio gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti degli amministrati.
3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed autonomia.

ARTICOLO 43
Elezioni, durata e requisiti

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora nelle prime due votazioni non venga conseguita detta maggioranza l'elezione è ripetuta dal Consiglio entro trenta giorni dalla data dell'ultima seduta in cui l'argomento è stato discusso e votato. Per la elezione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il Difensore Civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto , esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.
3. In via ordinaria per l'elezione del Difensore Civico il Consiglio Comunale è convocato entro sessanta giorni dall'insediamento. Nel caso di dimissioni, revoca o vacanza della carica nel corso del mandato, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dal verificarsi dll'evento.
4. Esso è scelto da una rosa di candidati presentata dalle associazioni presenti nel Comune e regolarmente iscritte nell'apposito Albo di cui al comma 2 dell'art.32 del presente statuto, in possesso dei seguenti requisiti:
   a) Iscrizione nelle liste elettorali del Comune;
   b) Massima garanzia di imparzialità, indipendenza, rigore morale;
   c) Comprovata competenza giuridico – amministrativa ed esperienza nel campo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sociale ed amministrativo.

5. Non sono eleggibili all'ufficio di Difensore Civico:
   a) Coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale e provinciale;
   b) I membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
   c) I membri delle giunte regionali, provinciali e comunali;
   d) Coloro che abbiano subito condanne penali e/o abbiano procedimenti penali in corso;
6. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica nonché con quella di revisore del comune di appartenenza. Non può altresì, essere eletto difensore civico colui che sia stato candidato nella tornata elettorale di elezione del Consiglio Comunale in carica.
7. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio comunale. L'incompatibilità , originale o sopravvenuta, comporta parimenti la decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla nomina o dalla sopravvenuta causa d'incompatibilità
8. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
9. La proposta di revoca può essere presentata dal Sindaco o da 1/3 dei consiglieri assegnati alla Ente; deve essere motivata con precisazione degli addebiti.
10. Il Difensore Civico può presentare le dimissioni dall'ufficio al Consiglio Comunale. Esse sono immediatamente esecutive ed irrevocabili.
11. Al Difensore Civico spetta l'indennità di missione ed il rimborso delle spese sostenute, se dovute ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 44
Prerogative e funzioni

1. Spetta al Difensore Civico:
   a) intervenire, su istanza dei soggetti richiedenti o su propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale e gli Enti ed Aziende da essa dipendenti per controllare e verificare che il procedimento amministrativo sia avvenuto nel rispetto delle procedure previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, segnalando al Sindaco ed al Consiglio comunale disfunzioni, abusi, carenze, ritardi, violazioni ed incompetenze;
   b) Agire su richiesta di chiunque vi abbia interesse diretto, sia di propria iniziativa, allorché venga a conoscenza di casi di particolare gravità interessanti l'intera

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

comunità;

c) Esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copie degli atti, nonché ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato;
d) Segnalare al Segretario Comunale i funzionari che impediscono l'espletamento delle sue funzioni per i conseguenti provvedimenti disciplinari ove ne ricorrano gli estremi.

2. La richiesta al Difensore Civico deve essere inoltrata per iscritto. Quest'ultimo, entro cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, prende contatti con il funzionario cui spetta la responsabilità della pratica o del procedimento in esame per ottenere chiarimenti ed informazioni ed eventualmente per procedere, congiuntamente, all'esame della pratica de quo.
3. Ultimato l'esame di cui al precedente comma il Difensore Civico d'intesa con il funzionario, stabilisce il termine massimo, non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta in casi di effettiva difficoltà dell' istruttoria, per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata comunicazione al ricorrente ,e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
4. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che sia stata definita la pratica o il procedimento, il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Segretario Comunale l'inadempimento riscontrato per i provvedimenti di competenza.
5. Al Difensore Civico sono attribuite anche le funzioni di garante dei contribuenti ai sensi della L. 27/07/2000, n° 212.
6. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi, disfunzioni, irregolarità, fornendo suggerimenti e proposte per migliorare l'azione amministrativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 45
Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure.
2. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi :
   A) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi ;
   B)l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato ;
   C) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti ;
   D) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima collaborazione tra gli uffici.
3. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
4. Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
5. Il Comune assicura il diritto del contribuente di partecipare al procedimento amministrativo così come previsto dalle norme di garanzia di cui alla legge 27/07/2000, n° 212.

ARTICOLO 46
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al Sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato ed ai

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

responsabili degli uffici e dei servizi

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. Il Regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi sopra delineati, disciplina:
   a) L'organizzazione degli uffici e dei servizi;
   b) La dotazione organica;
   c) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, in conformità agli accordi collettivi nazionali di lavoro;
   d) Le modalità di coordinamento tra il Segretario dell'Ente ed i responsabili di settore;
   e) La composizione ed il funzionamento delle commissioni di concorso.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

ARTICOLO 47
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 102 del D.Lgs. 267/2000, con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. 267/2000.
3. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di una convenzione con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di Segretario Comunale.
4. Lo stato giuridico, la nomina, la conferma , la revoca ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Egli coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio e propone provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il Segretario può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne ; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali.
4. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Comitato Regionale di Controllo e del Difensore Civico.
5. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri e la mozione di sfiducia.
6. Roga i contratti del comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio. Autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal regolamento, dal presente statuto o dal Sindaco.
7. Per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'ente.
8. Al Segretario Comunale possono altresì essere conferite le funzioni di direttore generale. In tal caso ad esso spettano tutti i compiti previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 267/2000. Allo stesso viene corrisposto un emolumento aggiuntivo di retribuzione rapportato alla gravosità dell'incarico, da concordare congiuntamente dalle parti.

ARTICOLO 48
Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione, previa stipula di una convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate superino i 15.000 abitanti.
2. Le funzioni di Direttore Generale possono essere altresì conferite al Segretario Comunale dell'Ente.
3. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che gli impartisce il Sindaco. Sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo i livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i responsabili di servizio. Predispone in particolare il Piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 197 - comma 2, lettera a) - del D.Lgs 267/2000, nonché la proposta di Piano Esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 del predetto D.Lgs 267/2000.
4. A tali fini al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Il Regolamento di organizzazione disciplina nel dettaglio le funzioni del Direttore Generale ed i rapporti tra esso ed il Segretario comunale.
6. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta comunale.

ARTICOLO 49
I Responsabili di Settore

1. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi ai quali può attribuire anche le funzioni dirigenziali di cui all' art. 107, commi 2 e 3 del TUEL.
2. Le funzioni dirigenziali possono essere assegnate anche al Segretario Comunale ed a personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del TUEL.
3. Gli incarichi di direzione e di responsabilità degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati per inefficienza, inosservanza e violazione delle direttive e degli atti di indirizzo e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento.
4. I Dirigenti / Responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario Comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
5. Il Regolamento di organizzazione disciplina le funzioni dei Dirigenti / Responsabili degli uffici e dei servizi.
6. Il Sindaco può delegare ai Dirigenti / Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ARTICOLO 50
Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne

1. La Giunta Comunale, nelle forme e con i limiti previsti dalla legge e dal Regolamento degli Uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione di personale dirigenziale o di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Al personale assunto assunto ai sensi dell'art.110, d.lgs. 267/2000, possono essere assegnate, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione, incarichi di direzione e di responsabilità degli uffici e dei servizi, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e la non trasformabilità in rapporto a tempo indeterminato.

ARTICOLO 51
Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari devono stabilirne la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico .

ARTICOLO 52
Ufficio di indirizzo e controllo

Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici, poste alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.242 e 243 del D.Lgs. 267/2000.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO V
RESPONSABILITA'

ARTICOLO 53
Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti Comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio e di violazione di leggi che comportano danni all'erario del Comune.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, ove nominato, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui siano tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Cirte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione di danni.
4. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ad un responsabile del servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

ARTICOLO 54
Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore , del segretario Comunale, del Direttore, se nominato, e del dipendente che abbia volato diritti di terzi, sussiste sia nel caso di adozione di atti o compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni che ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano tenuti per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali, sono responsabili in solido il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 55
Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione di un bene comunale, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio di denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge o di regolamento.

ARTICOLO 56
Responsabilità disciplinare del personale

1. La legge e la contrattazione collettiva disciplinano la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI
ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 57
Enti, Aziende, Istituzioni, Società a partecipazione comunale

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano come oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici possono essere gestiti nelle seguenti forme:

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità;
- a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale;
- a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, costituite o partecipate dall'Ente titolare del servizio pubblico, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati ;
- a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.Lgs. 267/2000, provvedendo alla scelta dei soci privati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- a mezzo di convenzioni, consorzi , accordi di programma, unioni di comuni nonché ogni altra forma consentita dalla legge.

3. Le modalità di costituzione, le diverse caratteristiche di ciascuna forma di gestione sono stabilite dalla legge.
4. L'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende o Società, è autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
5. Il Comune può promuovere la costituzione di società per azioni e/o a responsabilità limitata, anche con la partecipazione della Provincia e della Regione, per promuovere e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, nel rispetto delle condizioni e procedure stabilite dall'art. 120 del D.Lgs. 267/2000. Gli azionisti privati sono scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima, anche attraverso l'approvazione dei loro atti fondamentali.

ARTICOLO 58
Nomina e revoca degli amministratori

1. Gli Amministratori ed i Sindaci di cui al precedente articolo sono scelti dal Sindaco, fuori dal Consiglio Comunale e dalla Giunta comunale, in base agli indirizzi e criteri generali approvati dal Consiglio Comunale, di cui all'art. 13 del presente Statuto.
2. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 4 dell'art. 57, debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private, per pubblici uffici ricoperti.
3. Nelle società per azioni e/o a responsabilità limitata il Sindaco fa parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e concorre nella quota degli amministratori in rappresentanza del Comune.
4. La revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale, di competenza del Sindaco, può aver luogo per:
   - Essere incorsi in una delle condizioni contemplate dall'art. 15 della L.55/90;
   - Essere stati dichiarati falliti o avere procedure concorsuali in atto;
   - Avere subito procedimenti disciplinari da parte dell'ordine professionale di appartenenza ;
   - Aver posto in essere gravi atti e/o comportamenti lesivi per l'immagine del Comune;
   - Per gravi violazioni di legge o inefficienza e difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione,
5. Gli amministratori cessano dalla carica alla scadenza naturale della stessa e comunque decadono automaticamente con il decadere del Sindaco che li ha nominati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 59
Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 60
Ordinamento

1. Nell'ambito della Finanza Pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo dell'imposta, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Il Regolamento di contabilità, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, stabilisce le norme della gestione economico finanziaria dell'Ente, basata su principi di massima snellezza e trasparenza delle procedure.

ARTICOLO 61
Finanza Comunale

1. La Finanza del Comune è costituita da :
   A) imposte proprie ;
   B)addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali ;
   C) tasse e diritti per servizi pubblici ;
   D) trasferimenti erariali ;
   E)trasferimenti regionali ;
   F)altre entrate proprie anche di natura patrimoniale ;
   G) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società gestioni in economia e ogni altra entrata stabilita per legge e regolamento.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei Servizi Pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta , con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27/07/2000, n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente (o nel dipendente) responsabile del tributo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ARTICOLO 62
Bilancio e Rendiconto

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. La gestione finanziaria del Comune si attua in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.Il termine può essere differito secondo le disposizioni di legge.
3. Il bilancio è corredato da una relazione revisionale e programmatica, da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Puglia e dagli allegati previsti dalla legge. Il bilancio ed i suoi allegati devono essere redatti in conformità con quanto previsto dal Regolamento di contabilità e dalle disposizioni di legge vigenti in materia ed in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi, secondo quanto previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
4. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il Conto del bilancio ed il Conto del Patrimonio;
5. Il Rendiconto viene deliberato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento; ad esso viene allegata una relazione illustrativa della Giunta in ordine all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ARTICOLO 63
Tesoreria comunale

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria.
2. Il Regolamento di contabilità disciplina l'affidamento del servizio che deve essere effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica, le modalità di espletamento, le verifiche d i controlli.
3. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità e dalla Convenzione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 64
Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, forniture di beni e servizi, vendite, acquisti a titolo oneroso, permute, locazioni. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante :
   - il fine che il contratto intende perseguire ;
   - l'oggetto, la forma e le clausole essenziali ;
   - le modalità di scelta del contraente ammesse dalla legge e le ragioni che ne sono alla base.

ARTICOLO 65
Collegio dei Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. La revisione economico-finanziaria viene esercitata dal Revisore previsto dall'articolo 234 del decreto legislativo 267/2000.
3. L'Organo di Revisione in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. L'Organo di Revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
5. Il Revisore, ove riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'Organo di Revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ARTICOLO 66
Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il servizio di controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel Regolamento.
2. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.
3. I Responsabili degli uffici e servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VIII
FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 67
Funzioni normative

1. I Regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
   a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
   b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
   c) non possono avere efficacia retroattiva;
   d) sono abrogati da regolamenti approvati a posteriori dal Consiglio Comunale per espressa volontà del Consiglio stesso o perché le norme sono in contraddizione o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

ARTICOLO 68
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione di un regolamento spetta ai Consiglieri comunali, alla Giunta ed ai cittadini.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 267/2000 fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione di approvazione, in conformità all'articolo 124, comma 1, del D.lgs. 267/2000; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO IX
REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 69
Modalità

1. Le revisioni dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha validità se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ARTICOLO 70
Efficacia

1. Il presente statuto entra in vigore il 30° giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio Comunale. Da tale data sono da ritenersi implicitamente abrogate tutte le norme dei regolamenti comunali vigenti che risultassero in contrasto con quanto stabilito dal presente statuto.